

STATUTO
DELLA CONSULTA DELLE CHIESE EVANGELICHE DEL TERRITORIO ROMANO

ARTICOLO 1

E' costituita, con sede in Roma, una Associazione di durata illimitata e senza fini di lucro, denominata "Consulta delle Chiese Evangeliche del territorio romano" con acronimo "CCE".

ARTICOLO 2

L'Associazione si colloca nell'area delle attività delle Chiese Evangeliche romane e ha lo scopo di favorire la collaborazione per permettere agli evangelici della capitale di conoscersi, di informarsi reciprocamente sulle varie attività e iniziative al fine di offrire una testimonianza comune nel territorio romano, anche attraverso la promozione e gestione di iniziative e progetti in ambito religioso, culturale e sociale e di solidarietà ed assistenza in favore di persone in stato di bisogno.

Essa è uno strumento operativo disponibile per tutte le comunità evangeliche del territorio romano.

ARTICOLO 3

L'Associazione è costituita dalle chiese che hanno partecipato all'atto costitutivo e dalle altre chiese che a domanda saranno ammesse con delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4

Tutte le chiese associate (in seguito denominate "soci") hanno pari diritti e doveri; partecipano all'assemblea e hanno accesso alle cariche sociali in persona di membri di chiesa a ciò delegati. Ogni socio ha diritto ad essere rappresentato da un massimo di due delegati.

ARTICOLO 5

La qualifica di socio si perde:
per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto;
per esclusione, pronunciata dal Consiglio Direttivo, che è tenuto a motivarla e presentarla all'Assemblea per la ratifica, sentito il socio interessato.

ARTICOLO 6

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo.

La partecipazione agli organi della associazione e la titolarità di cariche sociali sono gratuite, salva la corresponsione del rimborso per le documentate spese sostenute per l'incarico ricoperto.

ARTICOLO 7

L'assemblea è composta da tutti i soci regolarmente ammessi e in regola con il pagamento delle quote associative. Non è ammessa delega ad altri soci.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente una volta l'anno, mediante convocazione scritta o altro sistema di comunicazione certa, con un preavviso di almeno quindici giorni per:

- approvare la relazione annuale sull'attività dell'Associazione
- eleggere il Consiglio Direttivo
- determinare i programmi di attività dell'Associazione e deliberare sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo
- approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annua
- approvare il bilancio annuo
- discutere e decidere sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno
- deliberare insindacabilmente e a maggioranza sull'ammissione di nuovi soci
- decidere i criteri di ammissione di nuovi soci

L'Assemblea deve essere convocata in via straordinaria dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo oppure su domanda scritta e motivata di almeno un terzo dei soci per apportare modifiche allo statuto o deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è valida qualora sia presente la metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e le modifiche statutarie, che devono essere enunciate nell'ordine del giorno, occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci.

L'Assemblea elegge il proprio Presidente e il Segretario.

Le votazioni possono aver luogo per alzata di mano, appello nominale o scrutinio segreto. Le votazioni relative all'elezione delle cariche sociali e ad argomenti di carattere personale sono prese a scrutinio segreto.

ARTICOLO 8

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra i membri delle chiese associate, dura in carica due anni ed è rieleggibile una volta in successione.

Nella prima riunione, convocata dal Consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti, il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo:

- a) si riunisce almeno quattro volte l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno tre membri
- b) attua le delibere assembleari
- c) predispone la relazione annuale sull'attività dell'Associazione e il bilancio da presentare all'approvazione dell'Assemblea
- d) cura l'ordinaria e la straordinaria amministrazione ad eccezione degli atti demandati all'Assemblea

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese a maggioranza assoluta dei componenti.

ARTICOLO 9

Il Presidente dell'Associazione ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno.

Il Vice Presidente assume tutte le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Il Segretario-Tesoriere cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta della contabilità, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio mediante cooptazione del primo candidato non eletto.

Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non contemporanea, della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e di ordinaria amministrazione le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

ARTICOLO 11

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative
- b) collette, contribuzioni, doni di chiese, singoli ed enti a supporto delle finalità dell'Associazione
- c) contributi di enti pubblici e privati per progetti
- d) contributi di singoli ed enti destinatari delle attività istituzionali, per la fruizione dei servizi resi dall'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dello stesso
- b) erogazioni, lasciti, donazioni

E' vietata qualunque forma di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, fondi, riserve o capitale in favore di amministratori, lavoratori o collaboratori durante la vita dell'Associazione.

Eventuali utili e avanzi di gestione saranno reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad enti che perseguano, senza fini di lucro, analoghe finalità religiose e diaconali.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo di ogni anno deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

ARTICOLO 12

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per programmare le iniziative e la gestione, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ha facoltà di approvare uno o più appositi regolamenti.

ARTICOLO 13

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.